DOTT. MASSIMO PAGLIARECCI
NOTAIO
VIALE ZOBICCO, 5/A - 60044 FABRIANO (AN)
TELEFONO E FAX (0732) 21519 - 21520

Numero 68698 del Repertorio Numero 14520 della Raccolta

Atto costitutivo di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di gennaio

21 gennaio 2011

Registrato a Fabriano in data 24-1-2011 n. 1T 213,00

in Fabriano, Via Dante n. 288.

Avanti a me, **dottor Massimo Pagliarecci,** notaio in Fabriano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona,

sono presenti:

CASOLI FRANCESCO, nato a Senigallia il 5 giugno 1961, residente a Fabriano, località Collepaganello n. 42, codice fiscale: CSLFNC61H05I608M;

ARGALIA GIULIO, nato a Fabriano il 14 febbraio 1955, residente a Monsano, Via Cesare Battisti n. 19, codice fiscale: RGLGLI55B14D451D;

SCALONI STEFANO, nato a Jesi il 13 novembre 1954, residente a Fabriano, Via Silvio Pellico n. 11, codice fiscale: SCLSFN54S13E388H;

RICCI DUILIO, nato a Jesi il 22 dicembre 1958, residente a Monsano, Via Montegiacomo n. 85, codice fiscale: RCCDLU58T22E388S;

BALLELLI GIAMPAOLO, nato a Fabriano il 23 febbraio 1956, residente a Fabriano, Via Balbo n. 17, codice fiscale: BLLGPL56B23D451C.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono cer-

to, dichiarano di rinunziare, d'accordo tra loro e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni e stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori Casoli Francesco, Argalia Giulio, Scaloni Stefano, Ricci Duilio e Ballelli Giampaolo dichiarano di costituire come in effetti con il presente atto costituiscono una associazione denominata "MAGNA CARTA MARCHE", con sede in Chiaravalle, Piazza Garibaldi n. 12, assumendo essi costituenti la qualifica di soci fondatori.

ARTICOLO 2

L'associazione nasce come ente apartitico, aconfessionale, non commerciale ai sensi degli articoli 1 e 9 del Decreto Legislativo n. 460/1997; non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e promuovere i valori cristiani, liberali e del popolarismo europeo.

A tale scopo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- la promozione di studi, progetti e ricerche su aspetti cruciali della politica in particolare nell'area del diritto, della storia, dell'economia e della finanza, della geopolitica e della politologia;

- la redazione, la distribuzione e la pubblicazione a mezzo stampa o in rete su apposito sito web, di proposte chiare e innovative per la risoluzione in chiave liberale dei problemi

dei cittadini, metropolitani e regionali della Regione;

- l'organizzazione di incontri, seminari, tavole rotonde e convegni intesi a dibattere e diffondere le idee e le proposte dell'associazione e dei suoi collaboratori;

- la promozione di ogni iniziativa per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico marchigiano;

- l'organizzazione di corsi di formazione e orientamento politico, culturale e professionale.

L'associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi sia da parte dell'Unione Europea sia da parte dello Stato sia da parte di Enti locali e Regionali e da Enti che si occupano di cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e della loro promozione.

L'associazione potrà in particolare:

- realizzare qualunque altra iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi, ricercando una collaborazione positiva con enti pubblici e privati, con particolare riguardo alle cooperative sociali operanti sul territorio, alle associazioni di volontariato e a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi dell'associazione; realizzare progetti culturali anche utilizzando sovvenzioni e contributi;

- dotarsi di tutte le attrezzature e gli impianti necessari;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finan-

ziarie ritenute opportune dagli organi per il miglior perseguimento degli scopi sociali e per lo svolgimento della propria attività;

- stipulare accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati; accettare proventi, derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di beni mobili, beni immobiliari e immateriali e di attrezzature, impianti e arredamenti.

Per tutte le attività espresse e per tutto ciò che risulterà necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'associazione potrà raccogliere contributi e/o finanziamenti o anche sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e Privati ed ai soci precisando che in quest'ultimo caso le somme versate dai soci non saranno produttive di interessi.

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà:

- organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti di attuazione, raccolta di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;

- ricevere contributi e finanziamenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1993 n. 517, di attività aventi finalità so-

ciali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'associazione; usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dalla Unione Europea.

L'associazione realizza le finalità indicate prevalentemente attraverso settori operativi presidiati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Su proposta dei soci si potranno formare commissioni di studio in altre aree e nominare contestualmente un coordinatore di progetto che partecipa su invito del direttivo alle riunioni dello stesso.

Nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore, il CTS organizza seminari, convegni e manifestazioni, promuove e cura studi e ricerche mirate, elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee.

L'associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su settori e tematiche cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

L'associazione può affiliarsi o aderire a Fondazioni o altre Associazioni che abbiano finalità ritenute dal Direttivo coerenti con gli obiettivi dell'associazione e potrà a sua volta affiliare associazioni già costituite o che si vorranno costituire per creare un network liberale sul territorio con regolamento che sarà emanato dal Direttivo.

Potrà quindi partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l'associazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette.

ARTICOLO 3

La costituita associazione è retta dallo statuto composto di n. 32 (trentadue) articoli che, previa sua espressa approvazione articolo per articolo e nel suo complesso, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale dalla cui lettura i comparenti mi dispensano.

ARTICOLO 4

Gli organi della qui costituita associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Esecutivo, se istituito;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri, se istituito;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Tesoriere.

L'Assemblea degli associati provvederà, in occasione della prima riunione, alla nomina delle cariche sociali nell'osser-

vanza di quanto stabilito dallo statuto sociale.

Presidente pro-tempore della qui costituita associazione viene nominato, per ogni conseguente effetto, il costituito socio fondatore signor Casoli Francesco, che accetta.

Vice Presidente Esecutivo pro-tempore della qui costituita associazione viene nominato, per ogni conseguente effetto, il costituito socio fondatore signor Argalia Giulio, che accetta.

ARTICOLO 5

I signori Casoli Francesco e Argalia Giulio vengono autorizzati, disgiuntamente tra loro, a compiere tutte le pratiche necessarie intese all'acquisto da parte della costituita associazione della personalità giuridica, se ed in quanto lo ritengano opportuno.

I medesimi, ai soli effetti di cui sopra, vengono facoltizzati, sempre disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente atto e al sopra allegato statuto tutte quelle modifiche che dovessero essere eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della costituita associazione.

* * *

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali, su mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà.

Consta di due fogli scritti con mezzo meccanico munito di nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e completato di mia mano su sette pagine e su parte della presente.

Sottoscritto alle ore diciassette e venti minuti primi.

Firmato: Francesco Casoli

Giulio Argalia

Stefano Scaloni

Ricci Duilio

Giampaolo Ballelli

Massimo Pagliarecci notaio

ALLEGATO A AL N. 68698/14580 REPERTORIO

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

## "Magna Carta Marche"

## TITOLO PRIMO

## L'ASSOCIAZIONE

### ARTICOLO 1

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "Magna Carta Marche".

### ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Chiaravalle, Piazza Garibaldi n. 12.

La sede dell'Associazione può essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione può avere sedi distaccate e periferiche.

L'associazione potrà collaborare con Stato, Regioni, Province, Comuni ed associazioni per l'attuazione dei fini statutari.

### ARTICOLO 3

L'Associazione è federata con la "Fondazione Magna Carta", con sede in Roma.

I rapporti fra l'associazione e la Fondazione sono regolati da un patto federativo sottoscritto contestualmente all'adozione del presente statuto.

Il patto federativo può essere risolto in qualsiasi momento, anche ad iniziativa unilaterale di una delle Parti, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con lettera raccomandata.

ARTICOLO 4

L'associazione nasce come ente apartitico, aconfessionale, non commerciale ai sensi degli articoli 1 e 9 del Decreto Legislativo n. 460/1997; non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e promuovere i valori cristiani, liberali e del popolarismo europeo.

A tale scopo l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

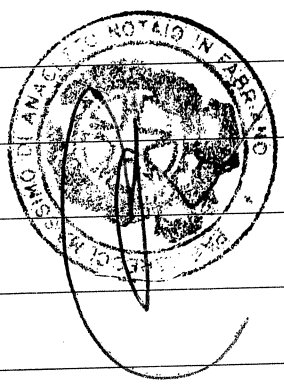

- la promozione di studi, progetti e ricerche su aspetti cruciali della politica in particolare nell'area del diritto, della storia, dell'economia e della finanza, della geopolitica e della politologia;

- la redazione, la distribuzione e la pubblicazione a mezzo stampa o in rete su apposito sito web, di proposte chiare e innovative per la risoluzione in chiave liberale dei problemi dei cittadini, metropolitani e regionali della Regione;

- l'organizzazione di incontri, seminari, tavole rotonde e convegni intesi a dibattere e diffondere le idee e le proposte dell'associazione e dei suoi collaboratori;

- la promozione di ogni iniziativa per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico marchigiano;

- l'organizzazione di corsi di formazione e orientamento politico, culturale e professionale.

L'associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero esse-

re in seguito emanate, richiedere contributi sia da parte dell'Unione Europea sia da parte dello Stato sia da parte di Enti locali e Regionali e da Enti che si occupano di cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e della loro promozione.

L'associazione potrà in particolare:

- realizzare qualunque altra iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi, ricercando una collaborazione positiva con enti pubblici e privati, con particolare riguardo alle cooperative sociali operanti sul territorio, alle associazioni di volontariato e a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi dell'associazione; realizzare progetti culturali anche utilizzando sovvenzioni e contributi;

- dotarsi di tutte le attrezzature e gli impianti necessari;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune dagli organi per il miglior perseguimento degli scopi sociali e per lo svolgimento della propria attività;

- stipulare accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati; accettare proventi, derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di beni mobili, beni immobiliari e immateriali e di attrezzature, impianti e arredamenti.

Per tutte le attività espresse e per tutto ciò che risulterà

necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'associazione potrà raccogliere contributi e/o finanziamenti o anche sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e Privati ed ai soci precisando che in quest'ultimo caso le somme versate dai soci non saranno produttive di interessi.

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà:

- organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti di attuazione, raccolta di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;

- ricevere contributi e finanziamenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1993 n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'associazione; usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dalla Unione Europea.

L'associazione realizza le finalità indicate prevalentemente attraverso settori operativi presidiati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Su proposta dei soci si potranno formare commissioni di studio in altre aree e nominare contestualmente un coordinatore di progetto che partecipa su invito del direttivo alle riunioni dello stesso.

Nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore, il CTS organizza seminari, convegni e manifestazioni, promuove e cura studi e ricerche mirate, elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee.

L'associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su settori e tematiche cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

L'associazione può affiliarsi o aderire a Fondazioni o altre Associazioni che abbiano finalità ritenute dal Direttivo coerenti con gli obiettivi dell'associazione e potrà a sua volta affiliare associazioni già costituite o che si vorranno costituire per creare un network liberale sul territorio con regolamento che sarà emanato dal Direttivo.

Potrà quindi partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l'associazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette.

## TITOLO II

## PATRIMONIO

### ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili, immobili e immateriali che diverranno di

proprietà dell'associazione;

- delle quote di adesione;

- dai redditi dei beni patrimoniali;

- dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;

- dai lasciti, legati, donazioni e da ogni altra entrata.

## TITOLO III

## SOCI

### ARTICOLO 6

Sono soci dell'associazione i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari.

Rivestono la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell'Associazione.

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'Associazione, nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Direttivo.

L'attribuzione della qualifica di fondatore è deliberata dal Direttivo, ove non vi sia contrario avviso anche di un solo dei fondatori già presenti.

In considerazione di meriti socio-culturali, imprenditoriali e professionali, il Direttivo può all'unanimità attribuire la qualifica di socio Onorario.

Le quote, stabilite nella misura minima di euro 30,00 (trenta) annui, o contributi associativi non sono rivalutabili e non sono in alcun modo ripetibili né in caso di disdetta del rapporto di adesione, né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmettibili.

Coloro che condividono i valori, le strategie e le iniziative dell'Associazione, possono, previo parere unanime dei Soci Fondatori, sostenerlo versando un contributo. In questo caso assumono la qualifica di Socio Sostenitore.

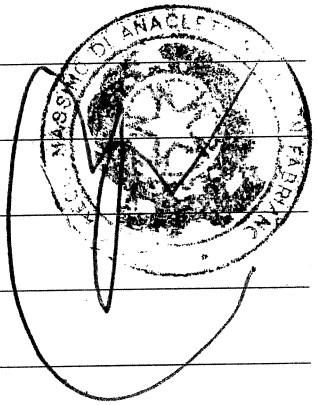

ARTICOLO 7

I soci devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

ARTICOLO 8

La qualità di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità oltre che per morte o per recesso da comunicarsi con lettera raccomandata entro il mese di dicembre dell'anno in corso al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

a) cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o ritardo nel

pagamento delle quote associative di oltre un mese a decorrere dal termine fissato per il pagamento dal Consiglio direttivo;

b) violazione delle norme etiche e statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna definitiva dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei probiviri. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Soci possono, recedere dall'Associazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Direttivo.

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Comitato Esecutivo;
4. Il Presidente;
5. il Vice Presidente esecutivo, se istituito;
6. Il Segretario generale;
7. il Collegio dei Probiviri, se istituito;
8. il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
9. il Tesoriere.

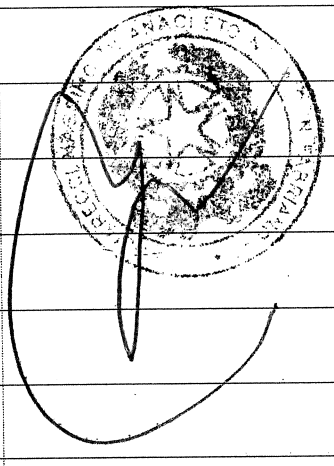

TITOLO V

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'assemblea è composta da tutti i Soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza); rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di

due deleghe.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 11

L'assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorre, per la nomina dei consiglieri del Direttivo e degli altri Organi ove previsto.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 12

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

ARTICOLO 13

Ogni Socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quinti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le deliberazioni verranno affisse presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati.

ARTICOLO 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti la votazione si potrà svolgere a scrutinio segreto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16

L'Associazione è retto da un Direttivo composto da un numero di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno.

Il Consiglio è nominato per la metà dai Soci riuniti in Assemblea. L'altra metà è designata dai Soci Fondatori all'unanimità.

Il Direttivo dura in carica cinque anni.

In sede di prima applicazione il Consiglio è nominato in sede di atto costitutivo.

II Consiglio elegge a maggioranza dei presenti tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo, il Segretario Generale,il Tesoriere ed individua anche al proprio esterno il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti la votazione si potrà svolgere a scrutinio segreto.

Del Direttivo fa parte di diritto il Presidente d'Onore. Ove egli non sia un Socio dell'Associazione è invitato al Direttivo senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

ARTICOLO 17

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

ARTICOLO 18

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenuti previa autorizzazione del direttivo e con documentazione scritta.

ARTICOLO 19

II consiglio direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante tele-

gramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti, da trattare. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la meta dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario dalla carica di consigliere.

ARTICOLO 21

II consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'associazione od, in sua assenza dal vice Presidente Esecutivo.

ARTICOLO 22

II consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria del l'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

a) assicurare il conseguimento degli scopi del l'associazione;

b) convocare le assemblee;

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;

d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;

e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;

f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; contrarre mutui e prestare garanzie reali e personali, contrarre obbligazioni cambiarie; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;

g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;

h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente

demandata all'assemblea o ad altri organi.

## TITOLO VII

## IL COMITATO ESECUTIVO

### ARTICOLO 23

Il Comitato Esecutivo è un organo ristretto costituito fino a numero di nove componenti e composto dal Presidente, dal Vice

Presidente Esecutivo che lo coordina e lo convoca di intesa con il Presidente, dal Segretario Generale, dal Presidente del CTS, dal Presidente d'Onore e da tre membri designati dal Direttivo tra i suoi componenti.

Del Comitato Esecutivo fa parte nella qualità di invitato permanente il Presidente dei Probiviri.

Si riunisce di solito una volta al mese e ad esso è demandata l'attività ordinaria dell'Associazione e tutto ciò che deciderà il Direttivo.

Potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti gestendo appositi budget approvati dal direttivo.

## TITOLO VIII

## PRESIDENTE

### ARTICOLO 24

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una o più volte.

II Presidente presiede l'assemblea, convoca direttamente o attraverso il Vice Presidente Esecutivo le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente esecutivo.

Il Presidente può delegare la gestione ordinaria dell'Associazione, quali ad esempio l'organizzazione delle at-

tività decise, la tenuta della contabilità e le operazioni bancarie, al Vice Presidente ed al Segretario Generale.

## TITOLO IX

## Il VICE PRESIDENTE ESECUTIVO

### ARTICOLO 25

Il Vice Presidente Esecutivo, su delega del Presidente o del direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una o più volte.

Al Vice Presidente possono essere delegate la gestione ordinaria dell'Associazione, quali ad esempio l'organizzazione delle attività decise, la tenuta della contabilità, le operazioni bancarie, la gestione di budget. Potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti gestendo appositi budget approvati.

## TITOLO X

## PRESIDENTE D'ONORE

### ARTICOLO 26

Il Presidente d'onore è designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previa designazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente d'Onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori in cui opera l' Associazione tanto in campo speculativo quanto opera-

tivo.

Al Presidente d'Onore non competono poteri gestionali se non Socio dell'Associazione; egli è legittimato ad intervenire nelle adunanze del Direttivo, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ai quali è sempre invitato a cura di chi convoca le riunioni, senza diritto di voto ove non rivesta la qualifica di Socio ma con facoltà di parola.

Le riunioni degli Organi Collegiali gli sono preventivamente comunicate con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti.

La carica dura cinque anni ed è rinnovabile.

## TITOLO XI

## IL SEGRETARIO GENERALE

### ARTICOLO 27

Al Segretario Generale può essere delegata dal Presidente, dal Direttivo o dal Comitato esecutivo, la gestione ordinaria dell'Associazione, quali l'organizzazione delle attività decise, la tenuta della contabilità, le operazioni bancarie e tutto ciò di cui sarà investito. Potrà avvalersi, sentito il Presidente ed il Vice Presidente esecutivo, di collaboratori esterni esperti gestendo appositi budget approvati.

La carica dura tre anni ed è rinnovabile per un secondo mandato.

## IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

### ARTICOLO 28

Il Comitato Tecnico Scientifico opera quale supporto degli Organi dell'Associazione.

Il Comitato è nominato dal Direttivo tra eminenti personalità dell'associazionismo, della cultura e delle professioni di cui sia nota la particolare sensibilità per le iniziative di utilità e solidarietà sociale negli ambiti per i quali saranno designati.

Il Comitato è suddiviso in sezioni costituite dal Direttivo che stabilirà anche il numero di membri e la loro durata in carica. Del Comitato possono far parte anche membri del Direttivo.

I componenti del hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea, senza diritto di voto se non sono soci dell'Associazione.

I membri di ciascuna delle sezioni nominano nel proprio ambito un coordinatore. I coordinatori compongono il comitato di coordinamento tecnico scientifico presieduto dal Presidente nominato dal Direttivo ed è incaricato di formulare proposte da trasmettere al Direttivo cui compete di assumere le conseguenti decisioni.

Il Presidente del CTS partecipa, senza diritto di voto ove non rivesta la qualifica di Socio, alle adunanze del Direttivo.

## TITOLO XIII

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### ARTICOLO 29

Il Collegio, se istituito, è formato da tre membri eletti dall'assemblea tra i soci resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente secondo equità, in qualità di arbitro irrituale e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l'associazione e che non siano indisponibilmente riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio intenda sottoporgli. Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi.

## TITOLO XIV

## BILANCIO - UTILI

### ARTICOLO 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'eventuale raccolta occasionale di fondi sarà documentata con rendiconto separato ai sensi di legge.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilan-

cio e programma, ed eventuali rendiconti separati, verranno depositati presso la sede del l'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del l'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

## TITOLO XV

## SCIOGLIMENTO

### ARTICOLO 31

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO XVI

## NORME FINALI

ARTICOLO 32

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Francesco Casoli

Giulio Argalia

Stefano Scaloni

Ricci Duilio

Giampaolo Ballelli

Massimo Pagliarecci notaio

È copia conforme all'originale atto nei miei rogiti munito delle prescritte firme.
Fabriano, 24 GEN 2011